

REGOLAMENTO INTERNO
DELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI DI FORLÌ – CESENA
a.s. 2005-2006

TITOLO I
(Natura, sede e durata)

Art. 1 – La Consulta Provinciale di Forlì – Cesena è costituita da due rappresentanti degli studenti, per ciascuna Scuola d'istruzione secondaria statale e paritaria, che sono designati da tutti gli studenti frequentanti l'Istituto ed eletti per l'anno in corso fino a nuove elezioni.

Art. 2 – In caso di assenza momentanea di uno o entrambi i rappresentanti possono essere designati, previa delega scritta e firmata, uno o due osservatori con potere deliberativo. Nel caso in cui uno o entrambi i rappresentanti si ritirino dall'incarico si procederà a nuove elezioni all'interno dell'Istituto.

Art. 3 – La Consulta Provinciale di Forlì – Cesena si riunisce periodicamente e formalmente in orario scolastico mattutino. I rappresentanti o i delegati dovranno essere giustificati dal Dirigente del proprio Istituto portando, se necessario, una copia delle presenze dell'incontro. Sono inoltre possibili, in caso di necessità, ulteriori incontri pomeridiani.

In caso di spese di trasporto per i rappresentanti della Consulta, queste dovranno essere rimborsate dalla Segreteria del proprio Istituto.

Art. 4 – La Consulta Provinciale di Forlì – Cesena stabilisce la sua sede presso L'I.T.G. "L.da Vinci" di Cesena - P.zza A.Moro, dove dovranno essere recapitate eventuali comunicazioni riguardanti la Consulta.

TITOLO II
(Scopi e funzioni)

Art. 5 – La Consulta Provinciale di Forlì – Cesena è costituita da due rappresentanti degli studenti, per ciascuna Scuola d'istruzione secondaria statale e paritaria, che sono designati da tutti gli studenti frequentanti l'Istituto.

Art. 6 – La Consulta raccoglie disagi, facilita e diffonde proposte ed iniziative promosse da gruppi di studenti, associazioni degli studenti e degli ex-studenti, dell'utenza, del volontariato, ecc.

Art. 7 – La Consulta ha funzioni di tipo informativo, di confronto e propositivo e può promuovere iniziative di carattere locale, nazionale e transnazionale. Su richiesta di uno o più componenti, la Consulta può invitare alle sedute, a titolo consultivo e senza diritto di voto, persone che direttamente o indirettamente possono portare un specifico contributo alle iniziative programmate o alla soluzione di problemi.

Art. 8 – Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti validi espressi (intendendosi escluse le schede nulle, quelle bianche e le astensioni). Qualora in prima convocazione questa non venisse raggiunta, la consulta siederà in seconda convocazione (stesso giorno, ad un'ora diversa) e sarà sufficiente, per la delibera, la maggioranza relativa dei voti degli aventi diritto.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale.

TITOLO III (Organismi)

Art. 9 – Sono organismi della Consulta Provinciale degli studenti di Forlì – Cesena il Presidente, il Vice - Presidente, il Segretario, scelto a discrezione del Presidente, e una Giunta Esecutiva.

Art. 10 - Nel corso della prima riunione la Consulta elegge un Presidente e un vice presidente, votati a scrutinio segreto. Possono candidarsi tutti coloro che ne facciano richiesta, ed è eletto come Presidente colui che riporta la maggioranza relativa dei voti. Il primo dei non eletti viene nominato Vice Presidente. In caso di parità dei voti si procede al ballottaggio.

Art. 11 – Nel corso della prima riunione la consulta elegge anche la Giunta e i componenti sono eletti a scrutinio segreto. Possono candidarsi tutti gli studenti che ne diano la disponibilità. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Art. 12 – Il Presidente e il Vice – Presidente rimangono in carica fino a nuove elezioni che si terranno nel successivo anno scolastico.

Art. 13 – Il Presidente rappresenta la Consulta Provinciale degli studenti.

Art. 14 – Il Presidente della Consulta Provinciale degli studenti di Forlì – Cesena, avvalendosi della collaborazione della Giunta:

- apre e chiude la Consulta;
- stabilisce l'ordine del giorno;
- modera le discussioni;
- relaziona alla consulta su ogni argomento posto all'ordine del giorno;
- determina il giorno dell'incontro successivo;
- cura i rapporti col Centro Servizi Amministrativi e gli altri Organi;
- assicura la più ampia informazione delle attività e delle iniziative.

Art. 15 – Il Vice Presidente collabora col Presidente nell'attuazione delle volontà della Consulta e lo sostituisce nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.

La Giunta Esecutiva collabora con il Presidente e il Vice Presidente nell'attuazione delle volontà della Consulta provinciale.

Il Segretario dovrà redigere, per ogni seduta, un verbale che verrà approvato nella seduta successiva. Nel verbale devono figurare:

- l'ordine del giorno;
- il nome dei membri presenti all'atto dell'appello iniziale, ed ogni eventuale variazione nel corso della riunione;
- il nome dei membri assenti;
- una sommaria relazione di quanto avvenuto durante la riunione;
- precisa attestazione delle delibere proposte e messe in atto;
- esatto resoconto dei risultati di ogni votazione.

IL PRESIDENTE